Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Giovedì 16 marzo** — **Numero 63**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 38; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 281 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 31 agosto 1916, n. 1090 (allegato E);

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1916, n. 1771;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono riservati allo Stato:

a) la importazione e la vendita nel Regno di qualsiasi apparecchio di accensione, articolo similare ai fiammiferi, composizione o qualsiasi oggetto capace di produrre fiammella scintilla od incandescenza e che, nell'uso, possa sostituirsi ai fiammiferi di qualunque specie;

b) la importazione e la vendita nel Regno di parti o pezzi di ricambio degli apparecchi, articoli, oggetti, ecc., di cui al comma precedente, nonchè delle pietrine focaie od altri similari occorrenti per il funzionamento di essi.

L'esercizio di tale diritto è affidato al Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli industriali).

Sotto determinate norme e cautele da stabilirsi dal

Ministero delle finanze, potranno essere rilasciati permessi di fabbricazione nel Regno così degli apparecchi e pezzi di ricambio, come delle pietrine focaie ed altri oggetti similari quando la intera produzione dello stabilimento sia destinata alla esportazione all'estero.

Art. 2.

Il Governo del Re potrà anche autorizzare privati o Enti a fabbricare od importare per la vendita nel Regno gli apparecchi di accensione, delle pietrine, ecc., di cui al precedente articolo con l'osservanza di speciali norme da stabilirsi con apposito regolamento approvato con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Per ogni permesso di fabbricazione sarà dovuto un diritto fisso annuo di lire 1000 (lire mille) ed inoltre tanto i fabbricanti quanto gli importatori, quest'ultimi all'infuori del dazio doganale, dovranno pagare un diritto di monopolio in ragione di:

L. 8 (otto) per ogni apparecchio di metallo comune o di qualsiasi materia.

L. 20 (venti) id. id. di argento.

L. 50 (cinquanta) id. id. di oro o platino.

L. 0,25 a L. 5 per ogni pietrina focaia od altro oggetto similare, a seconda delle loro dimensioni.

Al pagamento dello stesso diritto sono assoggettati gli accenditori, apparecchi o pietrine che vengono introdotti nel Regno singolarmente ed anche se già adibiti ad uso personale.

Art. 3.

I fabbricanti e gli importatori non potranno cedere gli apparecchi di cui trattasi e le pietrine focaie che ai rivenditori di generi di monopolio, i quali soltanto possono effettuarne lo smercio al pubblico.

E' fatta eccezione per gli apparecchi di argento, di oro o platino e di quelli che non siano servibili per i fumatori o che, pur essendolo, non risultino per il loro volume praticamente tascabili. La vendita di tali apparecchi potrà essere fatta anche da altri esercenti che ne abbiano ottenuto speciale licenza da rilasciarsi verso pagamento di un diritto fisso annuo di L. 100 (cento).

Art. 4.

Tutti gli apparecchi di accensione ecc., le pietrine focaie od altri oggetti similari posti in vendita, sia direttamente dallo Stato, sia da persona od Ente a ciò autorizzato sono muniti di speciali contrassegni di monopolio da stabilirsi dal Ministero delle finanze. Il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie sarà fissato annualmente con decreto del ministro delle finanze.

Art. 5.

Gli apparecchi di accensione, le pietrine focaie, ecc. che fossero trovati sprovvisti dei contrassegni stabiliti dall'articolo precedente saranno considerati di contrabbando.

Il contrabbando per detenzione o vendita di apparecchi di accensione o di pietrine focaie o di oggetti similari è punito con la confisca del genere, con una multa fissa non minore di L. 50 (cinquanta), nè maggiore di L. 500 (cinquecento) per ogni apparecchio e con una multa proporzionale da due a dieci volte l'importo del diritto di monopolio fissato nel precedente art. 2°.

Il contrabbando per tentata o perpretata clandestina importazione dall'estero e per clandestina fabbricazione è punito con una multa fissa da L. 100 (cento) a L. 1000 (mille) per ogni apparecchio, e con una multa proporzionale da cinque a venti volte l'importo del diritto di monopolio di cui all'art. 2°.

Art. 6.

Il ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, provvederà per le opportune variazioni ai capitoli del bilancio dell'entrata e della spesa riguardanti il monopolio dei fiammiferi in corrispondenza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Con decreto del ministro delle finanze sarà stabilito il giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, che saranno estese anche ai territori delle nuove Provincie.

Art. 8.

Disposizione transitoria

—

Gli apparecchi di accensione di qualsiasi forma e dimensione ed i relativi pezzi di ricambio, le pietrine focaie, od altri oggetti similari che alla data della pubblicazione del presente decreto si trovassero in vendita o in deposito per la vendita od anche in uso personale dovranno entro due mesi dalla data medesima essere denunziati e consegnati all'ufficio tecnico di finanza o al comando della R. guardia di finanza o all'ufficio di vendita dei generi di monopolio del luogo ove risiede il detentore dei ripetuti oggetti.

Per gli apparecchi già muniti del vecchio bollo sarà dovuto il supplemento di tassa per l'applicazione del nuovo contrassegno di cui all'art. 4; per quelli invece non muniti del vecchio bollo l'applicazione del contrassegno medesimo verrà fatta previo pagamento integrale del diritto di monopolio di cui all'art. 2.

Le pietrine focaie di qualsiasi dimensione saranno ritirate dall'Amministrazione e ne verrà rimborsato agli interessati il valore di costo aumentato del 20 0[0.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 252 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto legge 7 giugno 1920 n. 730, concernente provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra.

Sentito il Consiglio dei ministri.

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, col ministro delle finanze, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I combattenti viventi al 29 giugno 1920 che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917 e che non abbiano diritto alla polizza in dipendenza di azioni di guerra posteriori al 31 dicembre 1917, hanno diritto ai sensi dell'art. 6 del R. decreto legge 7 giugno 1920 n. 738, alle polizze gratuite di assicurazione istituite con i DD. LL. 10 dicembre 1917, n. 1970, e 7 marzo 1918, n. 374.

Le polizze suddette sono sottoposte alle medesime condizioni di quelle conferite ai combattenti che hanno partecipato ad azioni di guerra dal 1 gennaio 1918, sono rilasciate per un identico capitale ed hanno decorrenza dal 29 giugno 1920.

Le polizze da emettere in base al 1° comma devono essere rilasciate al combattente. Possono essere riconosciuti quali beneficiari delle polizze medesime gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e sorelle e gli altri parenti sino al VI° grado dell' assicurato, nonchè l'Opera Nazionale dei Combattenti.

Ai mutilati o invalidi in seguito a ferite riportate in combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918, si continua ad applicare esclusivamente l'art. 5 del citato D. L. 8 dicembre 1918.

Art. 2.

Le disposizioni sulle polizze gratuite di assicurazione si applicano ai sottufficiali, caporali e soldati del R. esercito, ai sottufficiali, sottocapi e comuni del Corpo reali equipaggi, agli ufficiali di complemento della milizia territoriale e della riserva del R. esercito, agli ufficiali di complemento della R. marina e della riserva navale, nonchè ai sottufficiali, caporali e soldati metropolitani, e ai sottufficiali, caporali e soldati italiani dei RR. corpi di truppe coloniali in Libia, quando si verificano anche le condizioni previste nei seguenti articoli 3, 4 e 5.

Art. 3.

La polizza gratuita di assicurazione è concessa ai militari di truppa combattenti che si siano trovati effettivamente inpegnati in un fatto d'armi a stretto contatto col nemico, oppure esposti alle dirette offese avversarie per eseguire audaci azioni individuali oltre la linea delle trincee.

E' altresì concessa ai militari di qualsiasi grado che abbiano appartenuto a reparti delle varie armi combattenti e siano rimasti per almeno un anno nella zona esposti al fuoco delle artiglierie nemiche, nonchè ai militari di truppa dell'arma di aeronautica quando abbiano partecipato ad azioni aeree offensive o di osservazione o di collegamento nella zona delle trincee o nel territorio nemico.

Art. 4.

Per il computo dell'anno sono cumulabili i vari periodi di effettivo servizio prestati presso i reparti cobattenti.

Si considera completato l'anno quando l'ufficiale in seguito a ferita riportata in combattimento sia stato dichiarato non atto alle fatiche di guerra sino all'armistizio.

Art. 5.

Le polizze gratuite di assicurazione spettano ai militari di truppa imbarcati su unità facenti parte del R. naviglio o della marina mercantile, purchè requisite o noleggiate, quando per il servizio loro assegnato abbiano partecipato ad azioni navali oppure ad operazioni di guerra, di difesa del traffico o del trasporto di materiale o derrate nell'interesse dello Stato o nelle zone infestate dai sommergibili nemici.

Gli ufficiali acquistano diritto all'assegnazione delle polizze suddette se si siano trovati per almeno un anno nelle condizioni indicate nel precedente comma.

Per il computo dell'anno si applicano le disposizioni del precedente art. 4.

Art. 6.

Ai militari che siano stati prigionieri di guerra le polizze gratuite di assicurazione possono essere assegnate quando concorrano le condizioni prescritte negli articoli precedenti, ed altresì risulti sulla base dello

schedario dei prigionieri di guerra e dagli altri elementi forniti dalla competente Amministrazione militare che la prigionia è avvenuta per causa di forza maggiore e quindi indipendentemente dalla volontà dell'interessato.

Art. 7.

Per ottenere l'assegnazione della polizza di guerra gli interessati debbono rivolgere domanda in carta libera al Ministero del tesoro, dalla quale risultino:

1° - Cognome, nome, paternità e maternità del militare;

2° - Luogo e data di nascita;

3° - Distretto al quale il militare è assegnato;

4° - Data di arruolamento e del richiamo del militare alle armi per mobilitazione;

5° - Arma e corpo al quale il militare appartiene;

6° - Data di entrata nella zona di operazione o di imbarco sulle navi indicate nell'art. 5;

7° - Denominazione del reparto presso il quale il militare nella zona suddetta ha prestato servizio, o nella nave sulla quale è stato imbarcato:

8° - Indicazioni relative agli ufficiali alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio;

9° - Azioni belliche o fatti d'arme ai quali il militare ha partecipato;

10° - Quando il militare sia stato prigioniero di di guerra: data, luogo e circostanze della cattura, nonchè indicazioni relative al campo di concentramento ove trascorse la prigionia;

11° - Ferite riceyute e brevetti che autorizzino a fregiarsi al relativo distintivo d'onore;

12° - Data di usc ta dalla zona di operazione o di sbarco delle navi di cui all'art. 5;

13° - Data del congedo militare.

Quando la domanda sia presentata nell'interesse degli eredi dei militari morti dopo il 29 giugno 1920, essa deve indicare il cognome, il nome, la paternità degli interessati e contenere in allegato i documenti comprovanti le qualità di eredi.

Art. 8.

La domanda deve essere firmata dal richiedente, ed in caso d'incapacità dal rappresentante legale.

Le firme debbono essere legalizzate da una delle autorità indicate nel comma seguente.

I pretori, gli ufficiali di stato civile, i comandi di stazione dei RR. carabinieri, i comandi dei presidi, dei distretti, dei depositi, gli ufficiali di porto, i segretari degli uffici provinciali per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, dei comitati provinciali pro orfani di guerra, debbono legalizzare gratuitamente le firme delle domande per la concessione delle polizze.

La legalizzazione non è soggetta ad alcuna tassa di bollo e di registro ai termini dell'art. 5 del D. L. 30 dicembre 1917, n. 2043.

Art. 9.

Agli effetti dell'assegnazione delle polizze gratuite di assicurazione riguardanti i combattenti dal 24 maggio 1915 per la durata della guerra, la qualifica di combattente si ritiene provata per i militari caduti in combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate combattendo o che abbiano ottenuto il diritto di fregiarsi degli speciali distintivi di onore per i mutilati di guerra e per ferite riportate in guerra, istituiti col decreto Luogotenenziale 24 maggio 1916, n. 1640.

Per i militari scomparsi in un fatto d'armi è sufficiente la dichiarazione di irreperibilità rilasciata ai sensi della legge 2 luglio 1916, n. 236.

Nel caso che dopo assegnata la polizza venga accertato che il presunto disperso è tuttora in vita, la concessione della polizza viene annullata e si procede al ricupero delle somme, eventualmente pagate, con le norme vigenti delle pensioni concesse alle famiglie dei militari presunti morti in guerra, salvo il diritto del militare a dimostrare la propria qualità di combattente per l'assegnazione di nuova polizza.

Art. 10.

Nei casi di cui al precedente art. 9 alla domanda si deve allegare l'atto di morte dal quale risultino le cause del decesso, o la dichiarazione di irreperibilità, o il brevetto che autorizza il militare a fregiarsi del distintivo di onore per mutilazione o ferita.

Negli altri casi le indicazioni contenute nella domanda sono controllate e confermate dal competente distretto militare; che, quando sia necessario, dichiara altresì se la prigionia del militare sia avvenuta per causa di forza maggiore e quindi indipendentemente dalla volontà dello interessato.

Art. 11.

Se gli accertamenti delle autorità militari non consentano di ammettere o di escludere il diritto del militare a conseguire la polizza, il Ministero del tesoro terrà conto per il giudizio definitivo, dei mezzi di prova sussidiari di provenienza dell'autorità militare che il richiedente è in grado di riprodurre.

Art. 12.

Alle polizze di assicurazione gratuite che vengono rilasciate in base all'art. 6 del R. D. legge 7 giugno 1920, n. 738, non si applica il R. D. 7 marzo 1920, n. 283.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO — SOLERI — BERGAMASCO.

Visto, il *guardasigilli* : LUIGI ROSSI.

Il numero 261 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il Regolamento della legge sull'avanzamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Luogotenenziale n. 216 del 3 febbraio 1916;

Visti i Regi decreti n. 451 del 20 aprile 1920 e n. 1626 del 18 novembre 1920;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 367, sul riordinamento del personale dei farmacisti militari;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, per l'applicazione della legge 7 aprile 1921, n. 367 relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, lì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - GASPAROTTO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Ammissione — Avanzamento.

Art. 1.

Alla nomina a Tenente Chimico Farmacista effettivo, grado iniziale della carriera, potranno concorrere, mediante esame di ammissione, gli Ufficiali di Complemento Farmacisti che alla data in cui si effettuerà la nomina non abbiano superato l'età di 32 anni e siano laureati in chimica e farmacia oppure, diplomati in farmacia e forniti anche di laurea in chimica pura.

Potranno concorrere all'ammissione, con lo stesso esame, anche i cittadini italiani abili ad incondizionato servizio militare in pace e in guerra e nelle Colonie, forniti dei titoli sopra indicati che non abbiano superato l'età di anni 28 alla data di cui sopra.

Per questi ultimi la idoneità fisica dovrà risultare da visita medica militare predisposta dal Ministero della Guerra.

Art. 2.

L'esame di concorso per la nomina a Tenente Chimico Farmacista consiste nelle prove che saranno descritte in apposite norme e sarà giudicato dalla Commissione esaminatrice indicata dall'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 367. I posti messi a concorso saranno coperti seguendo l'ordine progressivo di merito della classificazione.

Nella graduatoria finale, a parità di merito, avranno la precedenza i concorrenti, che già precedentemente erano Ufficiali e successivamente quelli civili. A parità di merito avranno altresì la precedenza nell'ordine seguente, i concorrenti che siano decorati di medaglia al valore militare o fregiati del distintivo d'onore dei feriti di guerra e quelli che abbiano maggiore permanenza in zona di operazione ed in zona di guerra.

Art. 3.

La promozione a Capitano Chimico Farmacista si effettuerà per un terzo a scelta e per due terzi ad anzianità, promovendo cioè prima uno a scelta e poi due per anzianità.

Tanto la promozione a scelta quanto quella ad anzianità, è subordinata all'esito dei relativi esami consistenti nelle prove che saranno descritte in apposite norme. Tali esami saranno giudicati dalla Commissione esaminatrice indicata dall'art. 3° della legge 7 aprile 1921, n. 367.

Art. 4.

La promozione a Maggiore Chimico Farmacista avrà luogo esclusivamente a scelta in base ad esame consistente nelle prove che saranno descritte in apposite norme.

La Commissione esaminatrice è quella indicata dall'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 367, ed essa nel conferire la scelta dovrà valutare insieme ai risultati dell'esame anche i titoli scientifici e militari degli aspiranti, dando speciale valore alle pubblicazioni che presentino pratica importanza per il servizio, e per le preparazioni chimico-farmaceutiche.

I programmi sia per gli esami di ammissione che di avanzamento saranno determinati per Decreto Reale.

Art. 5.

Per le promozioni a capitano, il voto minimo che gli aspiranti alla promozione per anzianità dovranno riportare nel relativo esame è di 12/20.

Il candidato che presentatosi alla prova di esame per la promozione ad anzianità abbia ottenuto una votazione non inferiore a 16/20 potrà presentare domanda per essere ammesso all'esame di promozione a scelta. Nel caso che non ottenga una votazione sufficiente per la promozione a scelta, avrà diritto alla promozione ad anzianità.

I Tenenti che non si trovino nel limite stabilito per l'iscrizione nei quadri di avanzamento, ma si trovino nelle condizioni stabilite dal seguente articolo 6, potranno chiedere di essere ammessi alla prova di esame per la promozione ad anzianità allo scopo di poter concorrere ai successivi esami di avanzamento a scelta a senso delle disposizioni vigenti.

L'ufficiale chimico farmacista però che superi l'esame ad anzianità soltanto per concorrere alla scelta, senza ottenerla, non acquista con ciò, al suo turno, il diritto alla promozione ad anzianità senza ripetere l'esame.

Art. 6.

Alle prove di esami per la promozione a scelta potranno essere ammessi a concorrere a loro domanda, e per due volte soltanto:

a) i Tenenti chimici farmacisti non appena entrati nella prima metà del loro ruolo, salvo a conseguire la promozione solo quando sieno entrati nel primo terzo;

b) i capitani chimici farmacisti appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

Art. 7.

I candidati alla promozione a scelta devono essere stati classificati ottimi nell'ultimo biennio di servizio e devono essere stati giudicati meritevoli di aspirare alla promozione a scelta dalle Commissioni competenti. Il voto minimo che gli aspiranti alla promozione a scelta dovranno riportare all'esame è di 16/20.

Art. 8.

I dichiarati promovibili a scelta non potranno ottenere la promozione finchè non è esaurito il quadro di avanzamento a scelta precedente.

Art. 9.

La promozione al grado di Tenente Colonnello Direttore della Farmacia Centrale Militare è fatta esclusivamente a scelta senza esami seguendo l'ordine di anzianità tra i maggiori iscritti nel quadro di avanzamento e riconosciuti meritevoli dalla Commissione di cui all'art. 3 della legge, nella quale però il designato per la funzione di segretario senza voto sarà tratto dagli ufficiali chimici farmacisti.

Art. 10.

La promozione al grado di Colonnello spetterà al Tenente Colonnello iscritto nel quadro di avanzamento e riconosciuto meritevole dalla summenzionata commissione.

Posizione di servizio ausiliario e di riserva.

Art. 11.

Gli Ufficiali chimici farmacisti cesseranno di appartenere al ruolo della riserva secondo i limiti di età seguenti:

Tenente	a 60 anni;
Capitano	a 62 anni;
Maggiore	a 65 anni;
Tenente Colonn.	a 66 anni;
Colonnello	a 68 anni.

Nel ruolo degli Ufficiali Chimici Farmacisti della Riserva potranno pure essere iscritti a loro domanda col grado cui erano assimilati i farmacisti militari effettivi che militarizzati in seguito al Decreto Luogotenenziale n. 216 del 3 febbraio 1916 prestarono servizio in zona di guerra anche se furono collocati a riposo per limiti di età prima della pubblicazione della legge, purchè essi non abbiano superato l'età stabilita per il loro grado nella riserva e siano dichiarati fisicamente idonei secondo le norme dell'art. 10 della Legge.

Assegni.

Art. 12.

Le disposizioni dell'art. 6 della Legge si intendono applicabili soltanto agli Ufficiali Chimici Farmacisti in servizio attivo permanente e a coloro che si trovano nel caso previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

L'indennità per servizio speciale di cui all'art. 4 della Legge sarà corrisposta agli Ufficiali di complemento e di milizia territoriale soltanto durante il loro servizio alle armi, seguendo le norme stabilite per l'analoga speciale indennità da corrispondersi agli Ufficiali medici.

Divisa.

Art. 13.

Fino a nuova disposizione le prescrizioni per la divisa saranno quelle stabilite per gli ufficiali di complemento Farmacisti.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

I Capitani che al momento della entrata in vigore del presente regolamento conteranno - computato il servizio prestato nel ruolo dei farmacisti militari - sei anni di effettivo servizio, se laureati, oppure otto anni se diplomati, saranno ammessi in via transitoria all'esame per l'avanzamento indipendentemente dalla loro posizione nel ruolo del proprio grado, conservando così quel diritto che nella loro condizione di impiegati civili era stato loro concesso dall'art. 5 della legge sullo stato degli impiegati, n. 693 del 22 novembre 1908.

Art. 15.

I farmacisti civili che eventualmente costituiscano il ruolo provvisorio previsto dall'art. 10 della legge, non fanno parte delle Commissioni cui spetta esprimere il giudizio su gli ufficiali chimici farmacisti in merito all'avanzamento.

Art. 16.

Coloro che all'atto della pubblicazione della legge si trovarono colpiti dai limiti di età stabiliti dall'art. 5 della legge e che non optarono per il ruolo civile provvissorio verranno, se riconosciuti fisicamente idonei, collocati in posizione di servizio ausiliario a norma degli articoli 3 e 6 della legge stessa, nella quale posizione potranno rimanere fino a raggiungere il massimo delle quote per la pensione, e per un periodo non superiore ad 8 anni.

Art. 17.

Il trattamento di pensione da applicarsi ai farmacisti civili costituenti il ruolo provvisorio stabilito dall'art. 7 della Legge, sarà integralmente quello che già godevano come impiegati civili prima della pubblicazione della legge stessa, comprendendo in detto trattamento le aliquote della tabella di cui al R. Decreto 1626 del 18 novembre 1920, stabilite appunto in riguardo ai limiti di età per la cessazione dal servizio fissato a 60 anni per tutti i farmacisti militari dalla legge 8 luglio 1906, n. 305.

Art. 18.

A norma degli articoli 1, 2, 9, 10, 12 della legge, coloro che non avranno optato per il ruolo civile, saranno transitati nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti con la decorrenza per gli assegni dal 12 aprile 1921 e con l'anzianità del corrispondente grado di assimilazione che avevano nel ruolo civile.

Art 19.

Agli effetti della concessione della Croce per anzianità di servizio di cui al R. D. 8 novembre 1900, n. 358, saranno computati anche i servizi civili e militari prestati anteriormente alla pubblicazione della legge 7 aprile 1921, n. 367, dagli ufficiali chimici farmacisti, tanto in S. A. P. come nella posizione ausiliaria e di riserva, computando altresì come servizio effettivamente prestato gli anni di studio universitario utili al conseguimento della pensione, a norma dell'articolo 2 del R. D. precitato.

Il Ministro
GASPAROTTO

Il numero 262 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, N. 367, sul riordinamento del personale dei farmacisti militari;

Visto il Regolamento per l'applicazione della legge predetta, approvato con R. Decreto 23 febbraio 1922 N. 261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi programmi per gli esami di ammissione e di avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE

GASPAROTTO

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Programmi di esame per l'ammissione e per l'avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti in S. A. P.

Allegato A.

Programma di esame per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in S.A.P.

Prova scritta.

1. Svolgimento di un tema di Chimica farmaceutica.

Prova pratica.

1. Analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi.

Prova orale.

1. Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.
2. Tecnica farmaceutica.

Allegato B.

Programma di esame per l'avanzamento per anzianità al grado di capitano chimico-farmacista.

Prova pratica.

1. Analisi qualitativa minerale di non più di 4 anioni e 4 cationi.
2. Saggio di un medicinale per constatarne la purezza.

Prova orale.

1. Regolamenti e disposizioni riflettenti il servizio chimico farmaceutico militare e contabilità relativa.

Allegato C.

Programma di esame per l'avanzamento a scelta al grado di capitano chimico-farmacista.

Prova pratica.

1. Analisi quantitativa minerale ponderale e volumetrica con separazione di corpi.
2. Analisi bromatologica.

Prova orale.

1. Esame orale di chimica farmaceutica.
2. Regolamenti e disposizioni riflettenti il servizio chimico-farmaceutico militare e contabilità relativa.

Allegato D.

Programma di esame per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore chimico-farmacista.

Prova scritta.

I candidati sono tenuti a svolgere un tema che possono scegliere fra i tre che saranno sorteggiati dalla commissione esaminatrice, fra quelli compresi nell'elenco allegato E.

Prova pratica.

1. Analisi qualitativa minerale con numero indeterminato di anioni e di cationi.
2. Identificazione di un medicinale compreso nel manuale dei medicamenti in vigore per l'esercito, saggi di purezza indicati ed eventuale titolo prescritti dal manuale predetto.
3. Analisi bromatologica. (Allegato F.).

Prova orale.

1. Esame orale di analisi chimica qualitativa minerale.
2. Esame orale di analisi organica e ricerca delle funzioni.
3. Unità sanitarie di guerra, loro costituzione e funzionamento
4. Tecnica Farmaceutica.
5. Amministrazione e contabilità farmaceutica militare.

Allegato E.

Elenco dei temi per la prova scritta dell'esame per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore chimico farmacista.

1. Idrogeno. Preparazione industriale. Ossigeno.
   Preparazione industriale. Ossigeno per usi terapeutici. Ozono
2. Acqua. Acque naturalmente potabili e potabilizzate. I metodi fisici e chimici di potabilizzazione delle acque in uso nei grandi centri e presso truppe mobilitate.
3. Acqua ossigenata. Perossidi, perborati percarbonati, persolfati. L'acqua ossigenata per usi terapeutici e per usi industriali.
4. Gli Alogeni. Preparazione industriale. Gli usi igienici, terapeutici, industriali degli alogeni.
5. Gli idracidi. Gli ossiacidi alogenici. Preparazioni. Usi. Ipocloriti. Clorati. Perclorati.
6. Solfo. Anidride solforosa Acido solforico. Camere di piombo e metodi di contatto. Acido persolforico e persolfati.
7. Solfiti. Iposolfiti. Solfuri. Gli usi industriali dell'anidride solforosa.
8. Azoto. Preparazioni industriali con speciale riferimento a quelle per l'azoto destinato ad usi medici. Ammoniaca, sua preparazione industriale. L'importanza dell'azoto nel campo chimico ed agricolo. Calciocianamide.
9. Acido nitrico. Vari metodi di preparazione industriale. Suoi sali. Applicazione dell'acido nitrico nell'industria chimica e farmaceutica. Anidride nitrosa e nitriti.
10. Fosforo. Metodi di preparazione industriale. Ossiacidi del fo-

sforo e loro sali. Fosfuri. Applicazioni farmacologiche del fosforo e dei suoi derivati inorganici.
11. Carbonio. Carboni fossili, vegetali, animali. Combustibili. Gli ossidi del carbonio farmacologicamente, tossicologicamente, e industrialmente considerati.
12. Ossicloruro di carbonio. Uso nell'industria chimica-farmaceutica. Impiego bellico. Preparazione industriale. Solfuro e tetracloruro di carbonio.
13. I carburi metallici. Applicazioni alla sintesi dell'alcool etilico e derivati.
14. Arsenico. Derivati inorganici ed organici aventi applicazioni terapeutiche. Ricerca tossicologica.
15. Bismuto. Derivati inorganici ed organici aventi applicazioni terapeutiche.
16. Sodio. Preparazione. Suoi sali. Ossido, carbonati e bicarbonato. Reazioni caratteristiche del sodio.
17. Potassio. Preparazione. Suoi sali. Speciale riferimento all'ossido, clorato, nitrato, carbonato, ipoclorito. Reazioni caratteristiche del potassio.
18. Calcio. Suoi sali. Ipoclorito. Carbonato e fosfati. Reazioni caratteristiche del calcio.
19. Magnesio. Suoi sali. Speciale riferimento all'ossido e al carbonato di magnesio. Reazioni caratteristiche del magnesio.
20. Alluminio. Suoi sali. Speciale riferimento al solfato di alluminio e potassio. Accenno alle applicazioni industriali dell'alluminio e sue reazioni caratteristiche.
21. Ferro. Sali e preparazioni del ferro usati in farmacologia. Rapido e conciso accenno alla siderurgia. Reazioni caratteristiche del ferro.
22. Manganese. Sali e preparazioni del manganese usati in terapia. Reazioni caratteristiche del manganese.
23. Mercurio. Sali e preparazioni del mercurio usati in terapia. Reazioni caratteristiche e ricerca tossicologica.
24. Piombo. Sali e preparazioni del piombo usati in terapia. Reazioni caratteristiche e ricerca tossicologica.
25. Argento. Sali e preparazioni dell'argento usati in terapia. Reazioni caratteristiche dell'argento. Accenni alle leghe contenenti argento e aventi applicazioni industriali.
26. Oro e Radio. Le attuali conoscenze sulle proprietà farmacologiche dei sali di oro e dei sali di radio. Accenni alle applicazioni terapeutiche.
27. I metalli colloidali. Preparazioni industriali. Proprietà farmacologiche e applicazioni terapeutiche.
28. La distillazione del carbon fossile e i derivati aventi applicazioni farmaceutiche e terapeutiche.
29. La distillazione del petrolio e i derivati aventi applicazioni farmaceutiche e chimiche.
30. Metano. I più importanti derivati della serie metilica aventi applicazioni farmacologiche.
31. Etano. I più importanti derivati della serie etilica aventi applicazioni farmacologiche.
32. Alcooli monovalenti saturi. Alcool metilico ed etilico. Preparazioni industriali. Nitrito di amile. Alcool isoamilico.
33. Glicerina. Preparazione industriale. Glicerofosfati. Lecitina. Acido fitinico. Nitroglicerina, per quanto si riferisce alle sue applicazioni terapeutiche.
34. Eteri ossidi e salini di uso terapeutico. Speciale riferimento alla preparazione industriale dell'etere etilico e alla sua depurazione per gli usi di anestesia.
35. Formaldeide e derivati aventi uso terapeutico. Acetaldeide e derivati aventi uso terapeutico.
36. Chetoni. Solfonale. Trionale. Tetronale.
37. Acido acetico. Preparazione industriale. I suoi sali più usati in terapia. Acido valerianico e derivati.
38. Acido tartarico e industria tartarica. Acido citrico e sua industria.
39. Gli idrati di carbonio aventi applicazioni terapeutiche. Loro derivati e preparazioni.
40. Urea. Uretano e derivati. Veronale e derivati. Basi Xantiniche.
41. Fenoli. Industria dei fenoli greggi. Fenolo cristallizzato. Nitrofenoli e derivati aventi applicazioni farmacologiche.
42. Acido benzoico naturale e sintetico. Acido ippurico. Acidi solfobenzoici. Saccarina.
43. Acido salicilico sintetico. Industria. Suoi eteri aventi applicazioni farmacologiche.
44. Alcaloidi. Metodo di estrazione dei principali alcaloidi. Reattivi generali. Classificazione. Accenni sulla loro ricerca tossicologica.
45. Alcaloidi dell'oppio. Apomorfina. Eteri della morfina.
46. Alcaloidi della china. Chinina e suoi eteri usati in farmacologia. Cupreina e suoi eteri.
47. Alcaloidi delle solanacce. Atropina. Omatropina. Iosciamina. Solanina.
48. La cocaina i suoi eteri. Eucaina. Novocaina. Accenno ai più importanti preparati sintecici di proprietà farmacologiche simili a quelle della cocaina.
49. Gli alcaloidi delle stricnee e i loro eteri.
50. Veratrina. Pilocarpina. Idrastinina. Loro eteri e varie applicazioni terapeutiche.
51. Glucosidi. Estrazione. Varie preparazioni farmacologiche.

Allegato F.

Elenco degli argomenti che possono essere oggetto di esame nella prova pratica di analisi bromatologica.

1. Acque potabili.
2. Vini.
3. Spiriti e bevande alcooliche.
4. Latte fresco.
5. Latte conservato e condensato.
6. Formaggio.
7. Farine.
8. Pane.
9. Pasta.
10. Burro.
11. Olio di oliva.
12. Strutto.
13. Caffè.
14. Conserva di pomodoro, o di carne, o di frutta.
15. Condimento in scatole.
16. Zucchero.
17. Stagno e stagnature.
18. Antisettici. Dolcificanti.

Il Ministro
GASPAROTTO

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2118. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 150. Regio decreto 7 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di una casermetta militare nel territorio del comune di Vogogna, in regione « La Masone ».

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Distinta delle 64́80 obbligazioni del prestito per spese di costruzione delle strade ferrate del **Tirreno** acquistate per l'ammortamento al 1° gennaio 1921 dalla Direzione Generale del Tesoro (Portafoglio dello Stato), i cui numeri vengono resi di pubblica ragione.

Quantità		Serie	Obbligazioni		Quantità		Serie	Obbligazioni	
unit.	quint.		dal	al	unit.	quint.		dal	al
1		B	194	—		2	B	40901	40910
1		—	301	—		1	—	47466	47470
3		—	522	524		1	—	4:511	47515
1		—	1513	—		1	—	48756	48760
1		—	1565	—		3	—	49131	49145
1		—	1675	—		3	—	49146	49160
2		—	1798	1799		4	—	49911	49930
1		—	2003	—		1	—	49941	49945
2		—	2056	2057		1	—	50446	50450
6		—	2133	2138		2	—	50491	50500
40		—	2172	2211		1	—	50516	50520
1		—	2793	—		10	—	50536	50585
1		—	2884	—		7	—	50711	50745
2		—	4205	4206		2	—	52931	52940
1		—	4367	—		1	—	53411	53415
1		—	4408	—		1	—	55486	55490
1		—	4497	—		1	—	55651	55655
1		—	4509	—		5	—	56946	56970
1		—	5161	—		2	—	56991	57000
1		—	5315	—		1	—	58186	58190
1		—	6597	—		1	—	58756	58760
2		—	6980	6981		2	—	58766	58775
1		—	7200	—		1	—	69756	69760
1		—	7424	—		1	—	69856	69860
11		—	7574	7584		1	—	74901	74905
5		—	8268	8272		4	—	75116	75135
1		—	8279	—		3	—	75406	75420
2		—	8298	8299		1	—	75916	75920
2		—	8534	8535		1	—	76206	76210
2		—	8606	8607		1	—	76736	76740
34		—	9186	9219		8	—	77031	77070
11		—	9343	9353		1	—	78351	78355
1		—	9447	—		1	—	78376	78380
3		—	9473	—		1	—	78471	78475
1		—	9500	—		1	—	78846	78850
2		—	9527	9528		1	—	79206	79210
1		—	9664	—		1	—	79996	80000
1		—	9996	—		1	—	81491	81495
	5	—	12231	12255		20	—	84846	84945
	1	—	25851	25855		1	—	84961	84965
	6	—	25961	25990		1	—	84971	84975
	1	—	29001	29005		1	—	84981	84985
	5	—	29691	29715		1	—	85076	85080
	1	—	29716	29720		4	—	85101	85120
	2	—	30006	30015		8	—	85151	85190
	1	—	30021	30025		5	—	85251	85275
	1	—	30036	30040		1	—	85541	85545
	1	—	37501	37505		5	—	85626	85650

Quantità		Serie	Obbligazioni		Quantità		Serie	Obbligazioni	
unit.	quint.		dal	al	unit.	quint.		dal	al
	9	B	86271	86315		9	C	16116	16160
	3	—	89676	89690		16	—	16201	16280
	9	—	91966	92010		1	—	17256	17260
	14	—	92041	92110		24	—	17271	17390
	1	—	93271	93275		7	—	17406	17440
	8	—	94321	94360		5	—	17466	17490
	3	—	94406	94420		1	—	17496	17500
	4	—	94436	94455		1	—	18616	18620
	3	—	94711	94725		50	—	18716	18965
	2	—	94776	94785		1	—	18986	18990
	3	—	94971	94985		2	—	19191	19200
	17	—	95111	95195		3	—	19426	19440
	1	—	95421	95425		2	—	19736	19 45
	40	—	95611	95810		1	—	19906	19910
	1	—	96391	96395		1	—	20001	20005
	40	—	97801	98000		1	—	20021	20025
	1	—	98246	98250		13	—	20041	20105
	1	—	98376	98380		240	—	20341	21540
	20	—	98401	98500		80	—	21741	22140
	10	—	98611	98660		20	—	22391	22490
	1	—	98846	98850		1	—	22591	22595
	26	—	98866	98995		1	—	22611	22615
	2	—	99591	99600		4	—	22821	22840
	4	C	7622	7625		1	—	23996	24000
	200	—	12591	13590		1	—	24031	24035
	5	—	13686	13710		10	—	24046	24095
	2	—	14056	14065		1	—	24111	24115
	2	—	14071	14080		4	—	25326	25345
	14	—	14276	14345		11	—	25366	25420
	1	—	14466	14470		3	—	25436	25450
	2	—	14721	14730		5	—	25601	25625
	1	—	15441	15445		3	—	25861	25875
	3	—	15581	15595		2	—	27551	27560
	1	—	15646	15650		1	—	27601	27605
	5	—	15661	15685		20	—	27756	27855
	1	—	15926	15930		1	—	28386	28390
	2	—	16031	16040		2	—	30101	30110
	1	—	16081	16085		105	—	30146	30670

Roma, 25 gennaio 1922.

Il Direttore Capo Divisione: BORGIA.

Il Direttore Generale: GARBAZZI.

V. per l'uff. di riscontro della Corte dei Conti
PEDRAZZOLI.

BOLLETTINO *dell'estrazione dei Premi per i Buoni del Tesoro Settennali istituiti con R. Decreto 30 Dicembre 1920 n. 1723.*

Seconda Estrazione del 13 Febbraio 1922

1° Premio per L. 100.000 – N. 0.572.741
2° » » » 50.000 – » 1.647.928
3° » » » 10.000 – » 0.605.686

N. 4 Premi per L. 5.000 ciascuno
1° N. 0.502.183 - 2° N. 0.818.922
3° » 1.745.342 - 4° » 0.864.854

N. 593 Premi per L. 1000 ciascuno

0000461 0005335 0008484 0012971 0015061 0020072

0022491 0024633 0027330 0033612 0044716 0049282
0049371 0057008 0061941 0068217 0073005 0073439
0075469 0081880 0083799 0083895 0089058 0094205
0098433 0099186 0099578 0102372 0111385 0113066
0117198 0119012 0121079 0123174 0125234 0129647
0130416 0131083 0139783 0143793 0144697 0146730
0159219 0161992 0162431 0162746 0168466 0171549
0172856 0179114 0179878 0183201 0183867 0186932
0187655 0188820 0189071 0189369 0191954 0193018
0200199 0205692 0208502 0208572 0208947 0209318
0212007 0214065 0214726 0217737 0221419 0223219
0225491 0225660 0227240 0229800 0230077 0233763
0239437 0245736 0245859 0246137 0247160 0248371
0250001 0251956 0253363 0253524 0256044 0258874
0259115 0259458 0263012 o274055 0275119 0279333
0282174 0290968 0291641 0294413 0294701 0296439
0296691 0312427 0314191 0317056 0318625 0319080
0320319 0322587 0333039 0335959 0336802 0337483
0340406 0349383 0352370 0354002 0358962 0368877
0372295 0372625 0374193 0375118 0376364 0378486
0381421 0389723 0391887 0395008 0396471 0396562
0396905 0398817 0399813 0401340 0406127 0410961
0415342 0417309 0417440 0419250 0419689 0424980
0438868 0444291 0444620 0445477 0449092 0449594
0451191 0453649 0454355 0461879 0465591 0468377
0470097 0478374 0482418 0483435 0485096 0487754
0494587 0497967 0503680 0505465 0512237 0513434
0514975 0518419 0523271 0524336 0529383 0535915
0537419 0547651 0548586 0556070 0558263 0561749
0562505 0568226 0570689 0570844 0574459 0574804
0584420 0584828 0589971 0590585 0591220 0598546
0599419 0601342 0602421 0602748 0605281 0608581
0609229 0609542 0615748 0615923 0622163 0628536
0632888 0642788 0652222 0654475 0660335 0661091
0665782 0673465 0676411 0677578 0678768 0683933
0683940 0689703 0698546 0706075 0708632 0711250
0721197 0734383 0739572 0740141 0742269 0752218
0757733 0760334 0764408 0765962 0768505 0770174
0772919 0773335 0776491 0779110 0781096 0783292
0784482 0790531 0794611 0797648 0801414 0803569
0805267 0816613 0818584 0825480 0827651 0829493
0829813 0831651 0831999 0834032 0834831 0834941
0837443 0839164 0840553 0842397 0846073 0846618
0847072 0850524 0850727 0859326 0862439 0865941
0872680 0874256 0878486 0878628 0879191 0888537
0909874 0915545 0917328 0919527 0920154 0924143
0928388 0928570 0930107 0931107 0932732 0942363
0944240 0944828 0945366 0950537 0954293 0955040
0957464 0962177 0965132 0969074 0970837 0970932
0972673 0976236 0976641 0996040 0999983 1001532
1002854 1006662 1014215 1014882 1019111 1021244
1023396 1028802 1030089 1032020 1035090 1038945
1039348 1043942 1045544 1045774 1050563 1051495
1053055 1055418 1059432 1060806 1063730 1065331
1078955 1082742 1085038 1088621 1105891 1106727
1107129 1108769 1122217 1123389 1125599 1128659
1133143 1134839 1136591 1140329 1141385 1145212
1151672 1151853 1154299 1154360 1157213 1169839
1171666 1174275 1175681 1178559 1185204 1189215
1189247 1196702 1209027 1209068 1212349 1217156
1217559 1237221 1244251 1251755 1255316 1256112
1257668 1269534 1269960 1274575 1277160 1277312
1282652 1292317 1297187 1299921 1300094 1302333
1302671 1303834 1310459 1310955 1311358 1316050
1319363 1328270 1330992 1331593 1337559 1342743
1342937 1343863 1347058 1363288 1368868 1371657
1371796 1375151 1383230 1387130 1400119 1403288
1405106 1410065 1412783 1413199 1415479 1424654
1424963 1425004 1428502 1435534 1437331 1437989
1439078 1443556 1443689 1452957 1453444 1453703
1454677 1455627 1462833 1462895 1468858 1470658
1473286 1478872 1479544 1484263 1488757 1502400
1505364 1508792 1510637 1512222 1516273 1523283
1525253 1526724 1528272 1528621 1532122 1533181
1535673 1540608 1543007 1543538 1545139 1546422
1551883 1554431 1557626 1557992 1558038 1563587
1566225 1582055 1583498 1585881 1591867 1593609
1594811 1596163 1596388 1597932 1606002 1613135
1621212 1625955 1626117 1630332 1631763 1632448
1644911 1645474 1649181 1652632 1652768 1655667
1657277 1661842 1665364 1670814 1672815 1673319
1673599 1674150 1685391 1686980 1687620 1688962
1690674 1692816 1696931 1697827 1700044 1705405
1705796 1715723 1718129 1718301 1718566 1718909
1721828 1722055 1725172 1725585 1727070 1732381
1733785 1743423 1746254 1754255 1756115 1757635
1769205 1771760 1771990 1780462 1781126 1788454
1793576 1796822 1798111 1798831 1804114 1808450
1808623 1809947 1810990 1811486 1811830 1818243
1824608 1825403 1827498 1828742 1828850 1829850
1836257 1837431 1837476 1850376 1851085 1851874
1859770 1859956 1860143 1867082 1874489 1874551
1883075 1886705 1888095 1891574 1897497 1901784
1901914 1904289 1908452 1923478 1925474 1926004
1932704 1936079 1936505 1936914 1937212 1937488
1944096 1945272 1953804 1954748 1964928 1970421
1971200 1975922 1979099 1982118 1986996 1988433
1989283 1996970 1997177 1998068 1998668

Roma, 13 febbraio 1922.

La Commissioue

PARIS - Presidente
A. V, MUNARI - componente
E. BERGANTINI - id,
G. TRICOMI - Segretario.

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (**El. n. 25**).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto-indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numeri ordinali portati dalla ricevuta: 1350 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cerabona Michele fu Adelemo — Titoli del debito pubblico: misti 2 Ammontare della rendita L. 175, consolidato 3.50 0[0 senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data della ricevuta: 19 luglio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Daddi Francesco fu Ignazio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 14 — Ammontare della rendita L. 9680, consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 569 — Data della ricevuta: 22 luglio 1920— Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: De Laurentis Nicola fu Domenico — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 400, consolidato 5 0[0 con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2066 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ri-

cevuta: Bresciani Letizia — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 70, consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2065 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale de debito pubblioo — Intestazione della ricevuta: Bresciani Letizia — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendila L. 140, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data della ricevuta: 7 agosto 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. tesoreria di Genova — Intestazione della ricevuta: Viviano Ferdinando fu Matteo — Titoli del debito pubblico: 3 submultipli di obbligazioni del debito redimibile 3 0[0 netto, pel capitale complessivo di L. 300, senza cedole

Protoc. n. 52 — Pos. n. 23078 — Data: 5 maggio 1904 — Intestazione della ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 25, consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1904.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 marzo 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*). (El. n. 26).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2365 — Data della ricevuta 29 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Mantillo Alfonso — Titoli del debito pubblico: al portatore 18 Obbligazioni Vittorio Emanuele — capitale L. 9000 — senza cedola.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 marzo 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

(3ª pubblicazione).

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151 riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale,

SI RENDE NOTO

che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo infradescritto rappresentante 2 cartelle del Credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

NATURA delle cartelle	NUMERO d'iscrizione del certificato	DATA di emissione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	VALORE nominale complessivo	NUMERO d' iscrizione delle cartelle comprese nel certificato	VALORE delle cartelle comprese nel certificato
3.75 0[0 ordinario	465	16 novembre 1908	Vicava Angelo fu Francesco, domiciliato a Genova	2000 —	21190	1000
					21191	1000

Roma, 3 marzo 1922.

Il direttore generale: GALLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Caffo cav. Aventino, colonnello in aspettativa per motivi speciali, nominato comandante scuola centrale genio dal 3 giu-

Capitani.

e con decorrenza dal 18 dicembre detto:

Lamaro Antonio, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 12 novembre 1921 che lo richiamava in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri dal 1° novembre 1921.

Lamaro Antonio, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito a sua domanda in aspettativa per motivi speciali dal 1° novembre 1921.

avvenuto il R. decreto 12 novembre 1921, che lo richiamava in servizio dalla aspettativa per riduzione di quadri dal 16 novembre 1921.

Toraldo Riccardo, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito a sua domanda in aspettativa per motivi speciali dal 16 novembre 1921.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

Imondi Gennaro, capitano, collocato a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Tenenti.

Morera Umberto, tenente, collocato a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Bratti Antonio, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 22 novembre 1921, nella parte relativa al suo richiamo in servizio.

Bratti Antonio, tenente in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 9 novembre 1911.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Parodi Giovanni, aiutante di battaglia, nominato sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio, con anzianità 1° marzo 1918.

Arma aeronautica.

Capitani.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

Faccenda Ettore, capitano (artiglieria), collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 24 novembre 1921.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Capitani.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922:

Masia Guido, capitano medico, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente dal 1° febbraio 1922, ed inscritto col suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Tenenti.

Con R. decreto del 12 gennaio 1921:

Marotta Leonardo, tenente medico, cessa di essere a disposizione Ministero colonie per incarico civile in Somalia dal 1° dicembre 1921.

Tufano Raffaele, tenente medico R. corpo truppe coloniali Eritrea, collocato, d'autorità, a disposizione Ministero colonie dal 6 settembre 1921, per incarico civile in Eritrea.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Maggiori.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

D'Accinni cav. Vincenzo, maggiore commissario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 5 marzo 1921.

D'Accinni cav. Vincenzo, maggiore commissario in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 6 marzo 1921 con decorrenza per gli assegni dal 16 dello stesso mese.

Catalano cav. Alfredo, maggiore commissario in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 5 novembre 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 84	Dinari	—
Londra	87 88	Corone jugoslave	—
Svizzera	390 50	Belgio	167 35
Spagna	314 —	Olanda	—
Berlino	7 81	Pesos oro	—
Vienna	0 40	Pesos carta	—
Praga	34 75	New York	20 35

Oro . . . . . . 392 66.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	74 14	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
% netto	78 10	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 62	Dinari	—
Londra	87 42	Corone jugoslave	—
Svizzera	389 50	Belgio	167 50
Spagna	318 28	Olanda	7 575
Berlino	7 57	Pesos oro	—
Vienna	0 40	Pesos carta	—
Praga	35 50	New York	20 3[illegible]

Oro . . . . . . 392 27.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	73 52	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 48	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente.*